



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 30 GIU 2026

All'Onorevole Presidente
della Prima Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Relazione n. 84**

concernente:

*“Attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2026.
Criteri per l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e per le
progressioni professionali del personale del sistema Regione. Indirizzi
all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti
locali della Sardegna (ARAN Sardegna), ai sensi dell'art. 63 della legge
regionale n. 31 del 1998.”*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale
trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame delle Commissioni presiedute dalle SS.VV.
Onorevoli, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0007659/2026 del 30/06/2026	
Firmatario: Alessandra Todde, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 02-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

Oggetto: **32/34 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 24.6.2026 concernente Attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2026. Criteri per l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e per le progressioni professionali del personale del sistema Regione. Indirizzi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998.**

Si trasmette in allegato, ai sensi dell'art. 63, comma 1-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, la deliberazione n. 32/34, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 24 giugno 2026.

La Presidente

Alessandra Todde

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 24 giugno 2026

Presiede:

Alessandra Todde

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Sebastiano Cocco

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Meloni

Enti locali, finanze ed urbanistica

Francesco Spanedda

Difesa dell'ambiente

Rosanna Laconi

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Francesco Agus

Turismo, artigianato e commercio

Angelo Francesco

Cuccureddu

Lavori pubblici

Antonio Piu

Industria

Emanuele Cani

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Desiré Alma Manca

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Ilaria Portas

Igiene e sanità e assistenza sociale

ad interim Alessandra Todde

Trasporti

Barbara Manca

Assiste il Direttore Generale (art. 30, comma 2, L.R. n. 31/1998)

Valentina Uras

Il Segretario generale della Regione

Eugenio Annicchiario

Segreteria della Giunta

Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

La Presidente della Regione Alessandra Todde

L'Assessore Antonio Piu

L'Assessore Giuseppe Meloni

L'Assessore Ilaria Portas

L'Assessore ad interim Alessandra Todde

L'Assessore Desiré Alma Manca

L'Assessore Emanuele Cani

Si assenta:

L'Assessore Angelo Francesco Cuccureddu per la deliberazione n. 35



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/34 DEL 24.06.2026

Oggetto: **Attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2026. Criteri per l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e per le progressioni professionali del personale del sistema Regione. Indirizzi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998.**

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l'articolo 1 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 3, prevede che, al fine di valorizzare le risorse umane e promuovere l'efficienza amministrativa degli enti e delle Agenzie del sistema Regione, gli stessi possano incrementare, a valere sulle disponibilità del proprio bilancio, le risorse per il finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e del Fondo per le progressioni professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e di trattamento economico del personale oltre che nel rispetto dei criteri già stabiliti dal Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) vigente, ai sensi degli artt. 102, 102 bis e 102 ter.

Precisa ancora l'Assessore che la citata disposizione normativa demanda alla Giunta regionale l'individuazione dei criteri attraverso cui deve quantificarsi l'incremento dei predetti fondi, comunque da formalizzarsi attraverso un atto motivato dell'organo di vertice dell'ente o agenzia, pur nel rispetto dei vincoli derivanti dal coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione ai limiti di spesa del personale e degli obiettivi generali di contenimento della spesa.

L'Assessore, con riferimento all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione, espone l'esigenza di perseguire innanzitutto una sostanziale omogeneizzazione dei corrispondenti fondi all'interno del sistema Regione, attraverso una metodologia che consenta di determinare un massimale di incremento per ciascun ente, al fine di garantire, pur nella diversa entità del fondo, una tendenziale uniformità nella possibilità di valorizzazione del personale del comparto, utilizzando come parametro di riferimento il fondo dell'Amministrazione regionale.

L'Assessore evidenzia poi la necessità di modulare il criterio di omogeneizzazione in relazione agli enti regionali che presentino particolari esigenze organizzative, legate alla presenza di articolazioni sul territorio o comunque di presidio del territorio, cui, di riflesso, si correla un numero più elevato di posizioni organizzative.



L'Assessore propone, inoltre, di temperare il criterio di omogeneizzazione consentendo a ciascun ente almeno l'incremento del fondo necessario ad assorbire gli aumenti dei minimi e massimi contrattuali per le varie tipologie di incarico, stabiliti dal contratto collettivo regionale di lavoro del triennio 2022-2024 sottoscritto il 20 dicembre 2024, e per il quale, per gli enti, non sono state destinate le risorse necessarie.

L'Assessore precisa, inoltre, che la norma consente l'incremento nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con valutazione quindi da rimettersi a ciascun ente nell'ambito dei criteri stabiliti dalla Giunta, senza che possa esservi un aumento dei contributi di funzionamento per gli enti che ne beneficiano.

L'Assessore riferisce che onde acquisire tutti gli elementi informativi necessari (consistenza dell'organico, profilazione del personale, numero di servizi e di settori, articolazione territoriale), la Direzione generale del Personale e Riforma della Regione, in via preliminare, ha effettuato una ricognizione presso gli enti del sistema Regione, con richiesta inoltre di quantificare, nell'ambito delle risorse a disposizione nel proprio bilancio, la stima dell'incremento ritenuto auspicabile.

L'Assessore riporta ancora che, acquisiti gli elementi informativi sopra indicati, la Direzione generale del Personale e Riforma della Regione, tenuto conto delle unità di personale in servizio, ponderate in relazione al massimo dell'importo contrattuale per gli incarichi correlati alla differente categoria di inquadramento, ha determinato il valore medio pro capite del fondo dell'Amministrazione regionale, quantificato in euro 3.978,86, da considerarsi quale parametro di riferimento ai fini dell'omogeneizzazione e indicativo di quanto il fondo regionale consente di attribuire, in ipotesi, a ciascuna unità dell'organico.

L'Assessore espone che sulla base della coerente riparametrazione del personale degli enti, dal raffronto con il sopra menzionato parametro riferibile al fondo dell'Amministrazione regionale, la Direzione del Personale e Riforma della Regione ha proceduto a verificare la congruità o meno, in termini di omogeneizzazione, della stima di incremento del fondo di posizione che ciascun Ente ha indicato come auspicabile e sostenibile nell'ambito del proprio Bilancio, ossia a contributo di funzionamento invariato.

L'Assessore argomenta che, anche al fine di coniugare l'aspettativa degli enti con l'esigenza di contenimento della spesa del personale degli stessi, rimarcata anche dalla Corte dei Conti nella relazione di parifica del rendiconto relativo all'esercizio 2025, è ragionevole individuare il massimale di incremento confermando l'importo stimato da ciascun ente e ridimensionandolo nel caso in cui



l'incremento richiesto sia superiore a quello determinato avendo come riferimento il parametro regionale sopra indicato. Il massimale autorizzato deve comunque garantire a ciascun ente un incremento del fondo tale da consentire di assorbire l'impatto dei maggiori oneri dovuti all'incremento delle retribuzioni di posizione stabilite dal contratto collettivo regionale di lavoro del triennio 2022-2024.

L'Assessore espone ancora che ai fini della rimodulazione dell'incremento in ragione delle specificità organizzative legate all'articolazione e al presidio del territorio, come evidenziato in premessa, nella determinazione degli incrementi comunque necessari a dare copertura, nell'importo massimo, agli incarichi di settore e, per il 30%, a tutti gli altri incarichi, è stato diversamente graduato per Enas il parametro riferito alla consistenza media di unità per settore teorico (6 unità). Per Forestas viene autorizzato un incremento che consenta l'integrale copertura anche alle articolazioni organizzative di cui è prevista l'istituzione (n. 140 totali) e che tenga conto della necessità di attribuire un maggiore numero di incarichi non comportanti titolarità di posizione organizzativa in considerazione della peculiare consistenza del personale di categoria B e C pari al 97% dell'organico complessivo. Tale differenziazione trova giustificazione, rispetto a tutti gli altri enti, in ragione delle specifiche funzioni di controllo e presidio territoriale esercitate attraverso strutture diffuse sul territorio e comportanti la necessità di un maggiore numero di posizioni organizzative.

Per gli enti di piccole dimensioni, con una consistenza in organico inferiore alle 30 unità, si è garantita comunque la copertura dei settori costituiti e istituendi comunicati, laddove il fondo esistente fosse risultato incapiente; inoltre, per l'ASE, visto l'alto rapporto percentuale tra personale di cat. D e la dotazione organica, si ritiene di poter autorizzare un incremento di euro 21.600.

Inoltre, l'Assessore fa presente che l'importo previsto per la Conservatoria della Coste deve intendersi come meramente potenziale e iscrivibile in bilancio solo a seguito del completamento della dotazione organica effettiva che, giustificando anche il numero di settori prospettato, ne motivi l'incremento.

L'Assessore riferisce che dall'applicazione dei criteri sopra descritti emerge il seguente quadro:

Enti	Importo incremento richiesto dall'ente	Incremento a regime massimo autorizzabile
AGRIS	294.524,67	294.524,67
ASVI	7.886,00	7.886,00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/34
DEL 24.06.2026

LAORE	223.096,48	223.096,48
ARGEA	200.000,00	200.000,00
ERSU Cagliari	44.571,43	28.080,00
ERSU Sassari	50.000,00	21.600,00
ISRE	114.360,00	30.702,86
FORESTAS	2.929.000,00	2.160.000,00
ARPAS	475.360,00	475.360,00
ASE	26.228,57	21.600,00
ASPAL	1.238.605,72	1.238.605,72
Conservatoria Coste	21.648,00	10.800,00
Sardegna Ricerche	157.950,44	30.240,00
AREA	88.000,00	64.800,00
ENAS	360.000,00	341.373,40
Totale	6.231.231,31	5.148.669,13

L'Assessore propone quindi di individuare quale massimale di incremento del fondo di posizione autorizzabile per ciascun ente l'importo indicato nella specifica colonna della tabella sopra riportata e chiarisce che gli incrementi massimi autorizzabili dei fondi, incidendo sul trattamento economico del personale, devono comunque trovare previsione nell'ambito della contrattazione collettiva regionale.

Con riferimento all'incremento del fondo per le progressioni professionali, l'Assessore sottolinea che le procedure di progressione professionale devono essere attuate in maniera tendenzialmente omogenea e in coerenza con i fabbisogni organizzativi degli enti e nel rispetto dei principi di selettività, valorizzazione del merito, delle competenze e dell'esperienza professionale maturata, in linea con i principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego.

A tale fine l'Assessore, tenendo conto della differenziazione tra le annualità delle procedure di progressione in corso o da bandire nei vari enti, e tra questi e l'Amministrazione regionale, propone, limitatamente al triennio 2024-2026, di autorizzare a ciascun ente l'incremento del rispettivo fondo nei limiti tali da consentire il transito, nell'arco del triennio 2024-2026, dell'intero contingente avente i



requisiti al transito nell'annualità 2024. Resta fermo, tuttavia, che tale disposizione non dovrà comportare la riapertura delle progressioni già definite.

L'Assessore, inoltre, riferisce che con successiva deliberazione verranno formulati appositi indirizzi per l'omogeneizzazione tra l'Amministrazione regionale e gli enti delle procedure relative ai trienni successivi in linea con i principi di selettività definiti dalla normativa nazionale.

Ciò premesso, l'Assessore rappresenta che ciascun ente regionale deve adottare, entro i limiti specificati in premessa, una apposita variazione al proprio bilancio pluriennale 2026-2028, certificata dal collegio dei revisori, iscrivendo le risorse per l'incremento dei fondi di posizione e delle progressioni, comprensive degli oneri riflessi e dell'irap, in un apposito capitolo di spesa.

Infine, l'Assessore propone alla Giunta regionale di impartire all'Aran Sardegna, operante tramite il Comitato in composizione ristretta, ai sensi del comma 6, dell'art. 3, della legge regionale n. 28 /2025, i conseguenti indirizzi necessari per prevedere all'interno del contratto collettivo regionale gli incrementi del fondo di posizione e del fondo per le progressioni di ciascun ente, secondo quanto stabilito in premessa e sulla base di quanto attestato nelle variazioni di bilancio di ciascun ente.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Personale e Riforma della Regione sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i massimali di incremento del fondo di posizione autorizzabili a regime per ciascun ente regionale, come da tabella riportata nel preambolo della presente deliberazione;
- di autorizzare l'incremento del fondo per le progressioni professionali nella misura tale da consentire a ciascun ente l'incremento del rispettivo fondo nei limiti tali da consentire il transito, nell'arco del triennio 2024-2026, dell'intero contingente avente i requisiti al transito nell'annualità 2024. Resta fermo, tuttavia, che tale disposizione non dovrà comportare la riapertura delle progressioni già definite;
- di formulare indirizzo a ciascun ente regionale di adottare, entro i limiti specificati in premessa, apposita variazione al proprio bilancio 2026-2028, necessaria per iscrivere le risorse per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/34
DEL 24.06.2026

l'incremento dei fondi di posizione e di progressione, comprensive degli oneri riflessi e dell'irap, in un apposito capitolo di spesa dedicato, previa certificazione del proprio collegio dei revisori;

- di dare specifico indirizzo all'Aran Sardegna, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., operante tramite il Comitato in composizione ristretta, ai sensi del comma 6, dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2025, di prevedere, all'interno del contratto collettivo regionale di lavoro, l'incremento dei fondi di posizione degli enti secondo i limiti massimi indicati in premessa e l'incremento del fondo per le progressioni professionali entro l'importo necessario per consentire l'accesso alla progressione nei limiti tali da consentire il transito, nell'arco del triennio 2024-2026, dell'intero contingente avente i requisiti al transito nell'annualità 2024. Resta fermo, tuttavia, che tale disposizione non dovrà comportare la riapertura delle progressioni già definite.

La presente deliberazione è inoltrata al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 63, comma 1-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore Generale

Valentina Uras

La Presidente

Alessandra Todde

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0013792 del 30/06/2026 - 32/34 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 24.6.2026 concernente Attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2026. Criteri per l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e per le progressioni professionali del personale del sistema Regione. Indirizzi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sa...

Mittente: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
Destinatari: consiglio regionale@pec.crsardegna.it
Inviato il: 30/06/2026 12.46.45
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0013792 del 30/06/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

32/34 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 24.6.2026 concernente Attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2026. Criteri per l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e per le progressioni professionali del personale del sistema Regione. Indirizzi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26890492.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26890492.pdf ()
DEL32-34.zip ()
Segnatura.xml ()